

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 625**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto ministeriale recante la disciplina relativa  
all'impiego dei minori di anni quattordici in programmi  
radiotelevisivi

*(Parere ai sensi dell'articolo 10, comma 3-bis, della legge 3 maggio 2004, n. 112)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 6 febbraio 2006)**

---

delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.

All’attuazione di questa disposizione è diretto lo schema di regolamento ministeriale in oggetto, il cui art. 1 definisce cosa debba intendersi per “programma radiotelevisivo”, “messaggio pubblicitario” e “spot”. L’art. 2 definisce l’ambito di applicazione del regolamento sia per quanto riguarda il tipo di impiego dei minori che per quanto riguarda le emittenti cui la disciplina si indirizza. Gli artt. 3 e 4 dettano norme relative alle modalità di impiego dei minori, delimitando l’ambito di operatività del divieto del loro impiego nei messaggi pubblicitari e “spot”. Infine i poteri di vigilanza e sanzionatori sono attribuiti dall’art. 5 alla Commissione per i servizi e prodotti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che potrà avvalersi della collaborazione del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, mentre per l’impiego lavorativo del minore l’art. 6 fa rinvio alla disciplina generale della l. 17 ottobre 1967, n. 977.

#### CONSIDERATO:

L’art. 8, comma 3, l. 3 maggio 2004, n. 112, che costituisce la base legislativa per l’esercizio del potere regolamentare in questione, pone un termine di sessanta giorni a decorrere dal 6 maggio 2004 per l’adozione del regolamento in oggetto. Tale termine è stato superato; tuttavia la Sezione interpreta i termini, che le leggi stabiliscono per l’adozione dei regolamenti, come termini ordinatori, salvo che la loro perentorietà non risulti dalla lettera della disposizione legislativa posta a fondamento del potere regolamentare oppure dal contesto normativo e di fatto nel quale tale potere viene attribuito e deve successivamente svolgersi. Va ritenuto, pertanto, che nessuna conseguenza derivi dal superamento, per l’adozione del regolamento in oggetto, del termine stabilito dal succitato art. 8, comma 3, l. n. 112 del 2004.

Il regolamento in esame si rivela particolarmente opportuno al fine di rendere effettiva la tutela dei minori nella programmazione televisiva prevista dall’art. 10 l. 3 maggio 2004, n. 112. Tuttavia non può non rilevarsi una certa qual lacunosità della disciplina che si intende introdurre, soprattutto per quanto

## **Regolamento recante “Disciplina dell’impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi”**

### *Relazione illustrativa*

La legge 3 maggio 2004, n.112 ha ultimato un progetto di riforma complessivo del sistema radiotelevisivo. Uno degli elementi forti e qualificanti è costituito sicuramente dall’art.10 che ha come obiettivo quello di assicurare una tutela maggiore e più adeguata ai minori, rafforzando gli strumenti già esistenti e creandone di nuovi, avendo riguardo al minore non solo come utente del servizio radiotelevisivo ma anche come protagonista dei programmi e portatore di una sua propria immagine.

In particolare l’art.10, oltre a dare fondamento legislativo al Codice di autoregolamentazione TV e minori, approvato il 29 novembre 2002, e prevedere un inasprimento delle pene e l’individuazione dei soggetti preposti all’applicazione delle norme ed i relativi compiti, stabilisce che l’impiego della figura del minore di quattordici anni nei programmi radiotelevisivi sia disciplinato da un regolamento, da emanare ai sensi dell’art.17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n.400, avente una duplice finalità e per la cui adozione delega il Governo.

Il regolamento da adottarsi da parte del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità, mira infatti sia a garantire che venga rispettata la dignità personale del minore di anni quattordici, assicurando che la sua immagine venga utilizzata secondo criteri rispondenti ad un elevato livello di tutela, quali il divieto di ogni strumentalizzazione della sua età o della sua condizione socio-familiare, sia a tutelare il lavoro minorile richiamando principi già contenuti

nella legge 17 ottobre 1967, n.977 e successive modificazioni (*Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti*).

Sulla base di questi presupposti e con queste finalità è stato predisposto l'allegato schema di regolamento, che consta di **4 articoli**.

Si passa ad illustrare l'articolato del provvedimento.

L'**art.1** delimita l'ambito di applicazione del regolamento e contiene la definizione (**comma 2**) di "programmi radiotelevisivi", ossia l'insieme, predisposto da un fornitore, dei contenuti unificati da un medesimo marchio editoriale e destinati alla fruizione del pubblico, rispettivamente, mediante la trasmissione televisiva o radiofonica con ogni mezzo.

Il **comma 1** specifica che il regolamento è da applicarsi all'utilizzazione delle immagini o anche delle sole voci dei minori di anni quattordici nei programmi radiotelevisivi, nell'ambito o anche al di fuori di un rapporto di lavoro.

Il **comma 3** individua le emittenti televisive soggette al regolamento.

L'**art.2** definisce le modalità di impiego dei minori di anni quattordici stabilendo che deve essere salvaguardata in primo luogo la loro dignità personale, l'integrità psicofisica e la loro privacy, senza strumentalizzare la loro età, i loro corpi o la loro condizione socio-familiare.

I **commi 2 e 3** fanno un elenco dettagliato di tutte quelle situazioni nelle quale è vietato utilizzare la loro immagine.

L'**art.3**, seguendo il dettato della legge n.112/04, individua nella Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'organismo che dovrà vigilare sull'osservanza delle norme del regolamento e provvedere all'irrogazione delle sanzioni nel caso in cui i principi contenuti nell'articolato vengano violati. La norma prevede che tale organismo possa avvalersi della collaborazione del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori facendo salvi i poteri a quest'ultimo attribuiti dalla legge e dal Codice medesimo.

L'**art.4** riguarda l'aspetto giuslavoristico dell'utilizzo del minore rinviando la relativa disciplina alla legge 17 ottobre 1967, n.977 e successive modificazioni.

Il **comma 2**, fatte salve le sanzioni di cui al precedente art.5, in caso di utilizzo del minore di anni quattordici in violazione del regolamento e in danno del minore stesso, prevede la revoca di diritto delle autorizzazioni di cui all'art.4, comma 2 della legge n.977/1967, ossia di quelle che possono essere rilasciate dalla direzione provinciale del lavoro, previo assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale, per l'impiego dei minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, che non devono pregiudicare la sicurezza, l'integrità psico-fisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale.



# *Il Ministro delle Comunicazioni*

di concerto con

il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministro per le pari opportunità;

Visto l'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;

Vista la legge 3 maggio 2004, n.112 ed in particolare l'art. 10, comma 3;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico della radiotelevisione", ed in particolare gli articoli 34, comma 5, e 35;

Vista la legge 17 ottobre 1967, n. 977 e successive modificazioni;

Vista la direttiva 94/33/CE del Consiglio dell'Unione Europea in data 22 giugno 1994;

Visto il Decreto Legislativo 4 agosto 1999 n. 345;

Visto il Codice di autoregolamentazione TV e minori in approvato in data 29 novembre 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2004;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 14 aprile 2005;

## **ADOTTA**

il seguente regolamento:

### **Art.1**

#### *AMBITO DI APPLICAZIONE*

1. Il presente regolamento si applica all'impiego dei minori di anni quattordici nei programmi radiotelevisivi, nell'ambito o al di fuori di un rapporto di lavoro, mediante l'utilizzazione delle loro immagini o voci.
2. Per programmi radiotelevisivi si intende l'insieme, predisposto da un fornitore, dei contenuti unificati da un medesimo marchio editoriale e destinati alla fruizione del pubblico, rispettivamente mediante la trasmissione televisiva o radiofonica con ogni mezzo.

3. Sono soggette al presente regolamento le emittenti televisive appartenenti a Stati membri dell'Unione europea sottoposte alla giurisdizione italiana ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989 e successive modificazioni e le emittenti radiofoniche aventi sede in Italia.

## **Art. 2**

### *TUTELA DELLA DIGNITA', DELL'IMMAGINE, DELLA PRIVACY E DELLA SALUTE*

1. Nei programmi radiotelevisivi, ivi compresi quelli di intrattenimento e di carattere sociale o informativo, l'impiego dei minori di anni quattordici deve avvenire con il massimo rispetto della dignità personale, dell'immagine, dell'integrità psicofisica e della privacy.
2. In particolare, è vietato strumentalizzarne l'età, i corpi, l'ingenuità, la condizione familiare, quale quella di figlio adottivo, o sociale, quale quella di figlio di detenuto. E' vietato trattare con minori di quattordici anni argomenti attinenti alla sfera sessuale, salvo che per scopo didattico e da parte di persone dotate di specifica professionalità, o argomenti scabrosi, rivolgere domande allusive alla loro intimità o a quella dei loro familiari, spettacolarizzare il loro caso di vita, incitarne l'aggressività oltre la sana competizione nei programmi che implicino prove di abilità.
3. E' inoltre vietato:
  - a) qualora i minori di anni quattordici siano autori, testimoni o vittime di reati, trasmettere le loro immagini personali e, in ogni caso, violare il diritto all'assoluto anonimato e alla non riconoscibilità;
  - b) qualora i minori di anni quattordici siano portatori di disabilità o affetti da gravi patologie, utilizzarli a scopi propagandistici, o per qualsiasi altra ragione contrastante con i loro diritti e la loro dignità, o con il carattere sociale o informativo della trasmissione;
  - c) qualora i minori di anni quattordici si trovino in situazioni di grave crisi o siano disabili o affetti da gravi patologie, intervistarli o violare il diritto all'assoluto anonimato e alla non riconoscibilità; tra le situazioni di grave crisi sono ricomprese anche quelle derivanti da fuga da casa, tentativo di suicidio, strumentalizzazione da parte della criminalità adulta, inserimento in ambienti legati alla prostituzione, stato di detenzione o sottoposizione a misure giudiziarie di sicurezza o di prevenzione, posizione di collaboratore di giustizia dei familiari;

- d) fare partecipare minori di anni quattordici a trasmissioni in cui si dibatte se sia opportuno il loro affidamento ad un genitore o all' altro, se sia giustificato un loro allontanamento da casa o un'adozione, se la condotta di un genitore sia stata dannosa;
- e) utilizzare minori di anni quattordici in grottesche imitazioni degli adulti;
- f) sottoporre minori di anni quattordici ad azioni o situazioni pericolose per la propria salute psicofisica o eccessivamente gravose in relazione alle proprie capacità o violente, ovvero mostrarli, senza motivo, in situazioni pericolose;
- g) far assumere a minori di anni quattordici , anche per gioco o per finzione, sostanze nocive quali tabacco, bevande alcoliche o stupefacenti;
- h) coinvolgere minori di anni quattordici in argomenti o immagini di contenuto volgare, licenzioso o violento;
- i) utilizzare minori di anni quattordici in richieste di denaro o di elargizioni abusando dei naturali sentimenti degli adulti per i bambini.

### **Art. 3**

#### *VIGILANZA E SANZIONI*

1. La Commissione per i servizi e prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori e salvi i poteri a quest'ultimo attribuiti dalla legge e dal codice di autoregolamentazione TV e minori, vigila sull'osservanza delle norme del presente regolamento e provvede all'irrogazione delle sanzioni a norma dell'art. 10 commi 4, 5 e 6 della legge 3 maggio 2004, n. 112 e dell'articolo 35, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

### **Art. 4**

#### *IMPIEGO LAVORATIVO DEL MINORE DI ANNI QUATTORDICI*

1. L'impiego lavorativo del minore di anni quattordici per la realizzazione di programmi radiotelevisivi resta disciplinato dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977 e successive modificazioni.
2. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 3, le autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 2 della legge 17 ottobre 1967, n. 977 e successive modificazioni per l'impiego di minori di

anni quattordici in programmi televisivi e radiofonici sono revocate di diritto in caso di accertata violazione del presente regolamento ai danni del minore autorizzato.

Roma, lì

Il Ministro  
delle comunicazioni

Il Ministro  
del lavoro e delle politiche sociali

Il Ministro  
per le pari opportunità



# Consiglio di Stato

SEGRETARIATO GENERALE

N. 10.426/04

Risposta a nota del.....

N. .... Div. ....

**OGGETTO:**

Schema di d.m.  
Regolamento relativo alla "Disciplina dell'impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi".

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

- Gab. On.le Ministro -

ROMA

Roma, addì 31 dicembre 2004

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il parere numero 11966/04, emesso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato, in conformità a quanto disposto dall'art.15 della legge 21.7.2000, n.205.

IL SEGRETARIO GENERALE

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI Gabinetto Ufficio Legislativo
DATA DI ARRIVO - 7 GEN. 2005
<u>110167/2654/BL</u>



## **CONSIGLIO DI STATO**

*Sezione Consultiva per gli Atti Normativi*

**Adunanza del 20 dicembre 2004**

N. della Sezione: 11966/04

### **OGGETTO:**

Ministero delle comunicazioni.  
Schema di decreto ministeriale recante regolamento relativo alla "Disciplina dell'impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi".

### *La Sezione*

Vista la relazione senza numero del 30 novembre 2004, trasmessa con nota n. GM/140505/4654/BL del 2 dicembre 2004 e pervenuta in Segreteria il 13 successivo, con la quale il Ministero delle comunicazioni (Gabinetto del Ministro) chiede il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, Consigliere Damiano Nocilla;

### **PREMESSO:**

Riferisce l'Amministrazione che l'art. 10, comma 3, l. 3 maggio 2004, n. 112, recita: "L'impiego di minori di anni 14 in programmi radiotelevisivi, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e *spot*, è disciplinato con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, l. 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro

attiene alle procedure di controllo sull'osservanza delle norme della legge e del regolamento ed alle garanzie nei riguardi degli operatori. Buona parte delle difficoltà nascono dal fatto che la legge n. 112 del 2004 ha sostanzialmente recepito, con l'art. 10, comma 1, il Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002, demandando al regolamento ministeriale la recezione di nuovi documenti di autoregolamentazione. Poiché il Codice di autoregolamentazione contiene alcune disposizioni in ordine all'impiego di minori in trasmissioni televisive (punti 1.1 ed 1.2), ne risulta un intreccio normativo difficilmente districabile. Tali disposizioni, infatti, in forza del rinvio fisso operato dal comma 1 dell'art. 10 l. 3 maggio 2004, n. 112, vengono ad assumere rango primario, anche se sono modificabili attraverso nuovi documenti di autoregolazione recepiti secondo le procedure previste dal medesimo art. 10, comma 1 (decreto avente natura regolamentare del Ministro delle comunicazioni, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla l. n. 451 del 23 dicembre 1997). D'altro canto, il regolamento ministeriale previsto dal comma 3 del medesimo art. 10 l. 3 maggio 2004, n. 112, va ad incidere sui medesimi principi sanciti dal Codice di autoregolamentazione del 29 novembre 2002. E' sufficiente confrontare, infatti, i punti 1.1 e 1.2 di tale codice con l'art. 3 dello schema di regolamento in esame, per vedere come quest'ultimo riprenda ampliandoli concetti già contenuti nei surricordati punti 1.1 e 1.2.

In particolare, all'art. 3, comma 3, lettere f), g), h) ed i), dello schema sono inseriti divieti non esplicitamente previsti dal Codice di autoregolamentazione.

Suscita, inoltre, perplessità, sempre all'art. 3, comma 3, la formulazione dell'ultima frase della lettera b) ("o, comunque, in contrasto con la previsione di cui alle lettere a) e c)'), che sembra presupporre che l'utilizzazione di minori portatori di disabilità o affetti da gravi patologie possa avvenire solo nel corso di trasmissioni aventi carattere sociale o informativo. Deve infatti sottolinearsi che i divieti risultanti da tutte le altre disposizioni contenute nel medesimo art. 3 devono applicarsi all'utilizzazione dei minori disabili, anche se nel corso di trasmissioni aventi carattere sociale o informativo.

Analoghi problemi si pongono a causa della disposizione dell'art. 6 dello schema, che stabilisce che "l'impiego lavorativo del minore di anni quattordici

per la realizzazione di programmi radiotelevisivi è disciplinato dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, e successive modificazioni”.

Non può sottacersi, infatti, l'esigenza che lo schema di regolamento in esame fornisca all'interprete criteri idonei a determinare quali principi di quest'ultima legge possano continuare a trovare applicazione all'impiego lavorativo del minore di anni 14 per la realizzazione di programmi radiotelevisivi e quali no, visto che non sempre le disposizioni della l. n. 977 del 1967 si conciliano perfettamente con quelle introdotte dalla l. 3 maggio 2004, n. 112 e dallo schema di regolamento in esame.

L'art. 4 dello schema ripete il divieto di impiego dei minori di anni quattordici in messaggi pubblicitari e “spot”, già contenuto nell'art. 10, comma 3, l. 3 maggio 2004, n. 112, stabilendo, però, che fanno eccezione i messaggi pubblicitari e *spot* “realizzati” prima dell'entrata in vigore di quest'ultima legge. Una volta, però, che si ritenga il divieto scaturente direttamente dalla legge, l'eccezione prevista dal regolamento deve essere formulata in modo tale che da essa non possa ricavarsi un'irrazionale restrizione della portata del divieto.

A questo riguardo l'uso di un concetto non univoco ai fini in questione, come quello di “realizzazione”, deve essere ulteriormente specificato, innanzitutto, attraverso la fissazione di un termine per la programmazione dei messaggi pubblicitari e degli *spot* già realizzati, in modo da evitare che attraverso la programmazione di quanto già realizzato si realizzi una sostanziale elusione del divieto legislativo. La *ratio* che sostiene l'intera disposizione dell'art. 10 l. n. 112 del 2004 è quella di tutelare l'immagine del minore nel suo rapporto con il telespettatore, onde sarebbe incongruo che la partecipazione dei minori all'attività pubblicitaria potesse continuare all'infinito, solo perché il messaggio relativo o lo *spot* è stato realizzato prima dell'entrata in vigore della legge 3 maggio 2004, n. 112.

Inoltre occorre fissare rigorosi criteri per la prova del fatto che il messaggio o lo *spot* sia stato “realizzato” prima dell'entrata in vigore della legge n. 112 del 2004.

Infine, il criterio, che dovrà guidare nell'individuazione del momento della realizzazione del messaggio o dello *spot*, non può che essere quello di evitare il

danno che potrebbe derivare per l'impresa di produzione dal fatto di aver sopportato dei costi legati alla già avvenuta partecipazione del minore.

Per quanto attiene, poi, all'art. 5 dello schema, occorre prendere avvio dal sistema della legge 3 maggio 2004, n. 112, che, all'art. 10, comma 4, attribuisce la verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo (riguardante appunto la tutela dei minori nella programmazione televisiva) alla Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni "in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato". Ne deriva che l'attività di vigilanza e di applicazione delle sanzioni non può che far capo alla Commissione suddetta, non potendo il Comitato che assumere la funzione di mero collaboratore della Commissione stessa, anche in relazione alla sua origine (è stato, infatti, istituito con un codice di autoregolamentazione) ed alla sua composizione (vi è prevista la presenza determinante e paritaria delle stesse emittenti televisive, sia pure limitatamente a quelle firmatarie del Codice di autoregolamentazione del 29 novembre 2002). Alla stregua di tali principi la frase "e salvi i poteri sanzionatori a quest'ultimo attribuiti dalla legge" non risulta pertinente. Si segnala poi l'uso improprio dell'espressione "norme del presente titolo".


Infine, l'art. 1, nell'indicare cosa debba intendersi per programma radiotelevisivo fa riferimento alla nozione delineata dall'art. 2, comma 1, lett. a), della l. 3 maggio 2004, n. 112, mentre per quanto attiene alla nozione di messaggio pubblicitario e di *spot* sembra ricollegarsi alla definizione di "pubblicità televisiva" contenuta nella Direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre 1989 ed in particolare alle sue definizioni di messaggio pubblicitario e di *spot* di cui all'art. 1 del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite n. 538/01/CSP deliberato il 26 luglio 2001 dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. L'art. 10, comma 3, l. 3 maggio 2004, n. 112, quando parla di divieto di impiego dei minori di anni 14 per messaggi pubblicitari o *spot*, non fa rinvio alle succitate disposizioni, che riferiscono i messaggi pubblicitari e gli *spot* esclusivamente alle attività commerciale, industriale, artigianale o di una libera professione, e quindi non sembra escludere che per altri tipi di attività si possa parlare di messaggi pubblicitari e di *spot*. Sennonchè, quando l'art. 1 dello schema di regolamento in esame

si riferisce alla nozione di messaggio pubblicitario, interpreta il concetto di “pubblicità” secondo i dettati delle suddette disposizioni comunitarie e del Regolamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, mentre sembra riferire la nozione di *spot* ad “ogni forma di pubblicità”, senza specificare che debba trattarsi della pubblicità nell’ambito di un’attività commerciale, industriale, artigianale o di una libera professione. Sembra poterne conseguire che lo *spot* sia definito dallo schema di regolamento in esame come riguardante anche attività altre e diverse rispetto a quelle che le più volte richiamate disposizioni intendono come proprie della “pubblicità” in senso stretto. Di qui la necessità che lo schema di regolamento in esame chiarisca se il riferimento ai messaggi pubblicitari e *spot* debba rientrare sotto il comune denominatore della “pubblicità” quale definita dalle citate disposizioni della succitata Direttiva comunitaria e del Regolamento n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 dell’Autorità per la garanzia nelle comunicazioni o se non debba piuttosto trattarsi di messaggi pubblicitari e *spot* riguardanti ogni tipo di attività.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in motivazione.

Visto:  
**Il Presidente della Sezione**  
 (Pasquale de Lise)



Per estratto dal Verbale  
**Il Segretario della Sezione**  
 (Licia Grassucci)

